

IMU - DICHIARAZIONE ANNO _____**PER L'ESENZIONE DELLA QUOTA DI IMU COMUNALE PER LE *ONLUS***

(Articolo 11, comma 1, lettera j), del Regolamento IMU del Comune di Como,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 01/10/12)

ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97

Denominazione: _____

Sede legale: _____ via / piazza _____ n. _____

C.F. _____ telefono _____ e-mail _____

iscritta all'anagrafe unica delle ONLUS

oppure

ONLUS di diritto in quanto _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome _____ nome _____

Data di nascita ____/____/____ Comune di nascita _____

Residenza _____ via / piazza _____ n. _____

C.F. _____ telefono _____ e-mail _____

Unità immobiliari possedute e dichiarate al fine di poter beneficiare dell'ESENZIONE per la quota di imposta IMU spettante al Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera j), del Regolamento IMU, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 01/10/2012.

N. PR.	INDIRIZZO	DATI CATASTALI							POSSESSO			DESTINAZIONE D'USO
		SEZ.	FG.	MAPP.	SUB.	CAT.	CL.	RENDITA CATASTALE	MESI	%	TITOLO	

Annotazioni (1) (2): _____

Como, li _____

_____ (firma del dichiarante)

- (1) Il presente modulo di dichiarazione è alternativo al modello di dichiarazione IMU approvato con decreto del MEF del 30/01/2012, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 05/11/2012.
- (2) Evidenziare gli eventuali immobili che siano totalmente esenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/92.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento IMU del Comune di Como (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 01/10/12)

All'art. 11 (ESENZIONI)

1. Sono esenti dall'imposta:

(Omissis)

- j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, ivi comprese le cooperative sociali riconosciute ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune ed a condizione che il beneficiario dichiari preventivamente la propria qualifica soggettiva di ONLUS.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalità non commerciali".
2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.
4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Disciplina dell'ICI)

Articolo 7 (Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta:

(Omissis)

- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento *con modalità non commerciali* (1) di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 .
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
- (1) modifica disposta dall'art. 91 bis, commi 2 e 3, del DL 24/01/12 n. 1, convertito dalla L 24/03/12 n. 27